SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA ----

N. 1529

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VETTORI, KESSLER, CONDORELLI, DE CINQUE, SALERNO e PINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1989

Modifica all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sul precariato scolastico

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente il precariato scolastico, prevede che il Ministro della pubblica istruzione possa disporre, a partire dall'anno scolastico 1983-84, l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che abbia superato il periodo di prova, in numero non superiore a 1.000 unità, ripartite fra i diversi ordini e gradi della scuola, presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonchè presso enti ed associazioni aventi personalità giuridica che, per finalità statutaria, operino nel campo formativo e scolastico.

La norma prevede ancora che l'utilizzazione possa essere disposta per programmi di ricerca

o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con l'istituzione competente e secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda il periodo di utilizzazione nelle attività di cui sopra, l'articolo 14 della legge n. 270 del 1982 prevede che esso non possa superare un triennio continuativo e che l'utilizzazione non possa essere disposta per più di tre volte nel corso della carriera dello stesso insegnante. La *ratio* di tale norma è ben comprensibile. Essa, infatti, attraverso la precisa indicazione degli ambiti e del periodo massimo nei quali possono avvenire i comandi, tende a regolare l'uso indiscriminato e

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

troppo ampio dei comandi stessi, certamente non positivo per la vita della scuola.

Tuttavia la norma, che tassativamente prevede la impossibilità per il personale comandato di superare il triennio continuativo, crea delle obiettive difficoltà e determina una situazione in base alla quale risulta impossibile continuare ad utilizzare elementi che, proprio attraverso il triennio di attività, hanno acquisito una precisa competenza ed esperienza nelle attività che sono chiamati a svolgere.

Fra le persone che si trovano in tale situazione, i presentatori vogliono richiamare, in modo del tutto particolare, l'attenzione sugli insegnanti distaccati presso le organizza-

zioni che si occupano di soggetti portatori di handicaps.

La particolare delicatezza ed importanza del lavoro che tali insegnanti sono chiamati a compiere – lavoro che richiede vocazione personale ed esperienza professionale – rende opportuno che si prescinda per essi dai limiti temporali al comando previsti dall'articolo 14.

A tal fine tende il disegno di legge che ci onoriamo di presentare, nella viva speranza che esso possa essere rapidamente approvato dal Parlamento, consentendo la continuità di un impegno di specifico valore sociale senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Dopo il dodicesimo comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è aggiunto il seguente:
- «I limiti temporali di cui al comma precedente non si applicano nei confronti del personale utilizzato presso enti ed associazioni aventi personalità giuridica che, per finalità statutaria, si occupino di soggetti portatori di handicaps».